

Ammissione alla classe successiva in presenza di:

1. Validità giuridica dell'anno scolastico: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;

Il consiglio di classe dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) se si verificano le seguenti condizioni:

3. Livelli di apprendimento raggiunti o parzialmente acquisiti nella maggior parte delle discipline
4. Nel caso in cui l'alunno/a abbia dimostrato impegno costante e volontà nel cercare di superare le proprie difficoltà.

Non ammissione alla classe successiva

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, pur in presenza dei primi 2 requisiti sopra citati,

1. quando, nonostante i percorsi di recupero attivati dall'Istituto o dai docenti all'interno delle diverse discipline, l'alunno/a non abbia dimostrato interesse ed impegno per tentare di superare le proprie difficoltà e non abbia quindi raggiunto risultati valutabili positivamente in molte discipline.
2. qualora il consiglio di classe ritenga che la permanenza permetta all'alunno/a di superare in parte le proprie carenze e difficoltà diversamente non recuperabili.

Ammissione all'Esame di Stato in presenza di:

1. Validità giuridica dell'anno scolastico: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Partecipazione alle prove nazionali di aprile

Il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'Esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) se si verificano le seguenti condizioni:

4. Raggiungimento, anche parziale, dei livelli di apprendimento nella maggior parte delle discipline.

Non ammissione all'Esame di Stato

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei primi 3 requisiti sopra citati,

1. qualora l'alunno/a non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento, in molte discipline, nonostante il consiglio di classe abbia messo in atto strategie di recupero e percorsi didattici personalizzati.
2. qualora le carenze siano così gravi e diffuse da pregiudicare il superamento dell'esame e il percorso scolastico successivo.